



CITTÀ DI POTENZA

N.39./2019 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

PRESCRIZIONI PER INCONTRO DI CALCIO “POTENZA CALCIO-BISCEGLIE” DEL 24/03/2019

IL SINDACO

ACQUISITA

la nota di protocollo n.004604 del 19/03/2019, prodotta dalla Questura di Potenza, che ha chiesto di “*valutare l'opportunità di disporre dalle ore 15,00*”, in occasione dell'incontro di calcio “*POTENZA CALCIO-BISCEGLIE*” del 24 marzo 2019, valevole per il Campionato Nazionale di Lega-Pro girone C, oltre che divieti afferenti la viabilità, nella zona circostante lo stadio “Viviani”, il divieto di seguito riportato:

“il divieto di vendita e somministrazione di superalcolici all'interno dello stadio e su Viale Marconi, via Viviani e via Nazario Sauro, nonché il divieto di vendita e somministrazione di bevande ed altro in contenitori di vetro e/o altro materiale atto all'offesa”;

RITENUTO

opportuno, per particolari motivi di sicurezza e ordine pubblico, in occasione dell'incontro di calcio di domenica 24 marzo p.v., adottare il divieto proposto dalla Questura e rafforzare lo stesso anticipandone l'inizio;

CONSIDERATO

che, nell'area antistante l'ingresso dello stadio A Viviani, dove verrà disputato il predetto incontro di calcio, è ubicato l'ingresso di un esercizio commerciale al dettaglio di piante e fiori ;

ACQUISITO

il “*Verbale di riunione del Gruppo Operativo Sicurezza (GOS) per lo stadio A.Viviani di Potenza...*” per l'incontro di calcio POTENZA-BISCEGLIE”, presso la Questura di Potenza, del 18 marzo 2019, di cui si riporta di seguito uno stralcio:” *Il coordinatore del GOS ..onera la Polizia Locale,nell'intimare, per il tramite degli uffici preposti, la chiusura a partire dalle ore 13,00 del fioraio antistante lo stadio ..* “

RITENUTO

opportuno, pertanto, con il presente provvedimento, disporre, per motivi di sicurezza, per il giorno 24 marzo 2019, in occasione dell'incontro di calcio “POTENZA CALCIO-BISCEGLIE”, la chiusura al pubblico dell'esercizio commerciale, con ingresso antistante lo stadio Viviani, alle ore 13,00 con l'obbligo di sgomberare l'area antistante l'esercizio entro la stessa ora;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa,

- è fatto divieto, in occasione dell'incontro di calcio “POTENZA CALCIO-BISCEGLIE” di domenica 24 marzo 2019, dalle ore 14,30 alle ore 20,30, all'esercente che effettua la somministrazione temporanea all'interno dello stadio A.Viviani, agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ubicati nell'area circostante lo stadio “Viviani” di seguito specificata: via N. Sauro, via A.Viviani, via G. Marconi di questa città, di somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande superalcoliche;

- è fatto divieto, in occasione dell'incontro di calcio “POTENZA CALCIO-BISCEGLIE” di domenica 24 marzo 2019, dalle ore 14,30 alle ore 20,30, all'esercente che effettua la somministrazione temporanea all'interno dello stadio A.Viviani, agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e

bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ubicati nell'area circostante lo stadio "Viviani" di seguito specificata: via N. Sauro, via A.Viviani, via G. Marconi di questa città, di somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande e alimenti in contenitori in vetro o alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico;

- al titolare dell'esercizio di commercio al dettaglio di piante e fiori, con ingresso nell'area antistante lo stadio A.Viviani, generalizzato in calce al presente provvedimento, in occasione dell'incontro di calcio "POTENZA CALCIO-BISCEGLIE," di provvedere alla chiusura al pubblico del predetto esercizio entro le ore 13,00 di domenica 24 marzo 2019, con l'obbligo di sgomberare l'area antistante l'ingresso del medesimo entro la stessa ora.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

D I S P O N E

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso via P.E.C. alla QUESTURA di POTENZA e tramite posta interna alle UU.DD." ASSETTO DEL TERRITORIO-Ufficio Suap Attività Produttive", "POLIZIA LOCALE", all'Ufficio STAMPA .

L'Ufficio Suap Attività Produttive è incaricato di notificare il presente provvedimento via p.e.c. all'esercente che effettua la somministrazione temporanea all'interno dello stadio A.Viviani di questa città.

L'U.D. POLIZIA LOCALE, attesa l'urgenza e la necessità, è incaricata, in via straordinaria, della notifica del presente provvedimento:

- **AGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE**, interessati dal presente provvedimento per ubicazione dell'esercizio.
- **AL SIG. RUGGIERI ROCCO**, nato a Potenza il 2/03/1969 ed ivi residente alla c.da costa Della Gaveta, 31, nella qualità di titolare dell'esercizio di commercio al dettaglio di vicinato con ingresso nell'area antistante lo stadio A.Viviani..

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 21 marzo 2019

*Pratica istruita dalla P.O. Att.Produttive
dott.ssa Maria Teresa Laraia*

*IL SINDACO
Ing. DARIO DE LUCA*